

*Vademecum per  
il docente di  
sostegno*



Con questo documento si vogliono definire, a fronte della normativa, i ruoli delle figure che si occupano di *Inclusione*, analizzando i compiti e la documentazione vigente:

- [Educatore comunale - docente di sostegno;](#)
- [Il Consiglio di Classe o Team docenti;](#)
- [Referente Bes - Dsa;](#)
- [Gruppi di Lavoro per l'Inclusione;](#)
- [GLHO;](#)
- [LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104;](#)
- [Decreto Presidente della Repubblica, 24 febbraio 1994](#)
- [Documentazione in vigore;](#)
- [Decreto N.66 del 2017;](#)
- [ICF;](#)
- [Legge 8 ottobre 2010, n. 170](#)



L'insegnante di sostegno è nominato dallo Stato e "assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"  
*(L.104/92 art. 13 comma 6).*

"La scuola attua forme d'integrazione a favore di alunni diversamente abili con la prestazione d'insegnanti specializzati assegnati"  
*(L.517/77).*

# Educatore comunale - docente di sostegno



## EDUCATORE COMUNALE:

L'educatore lavora per recuperare e reinserire socialmente persone in difficoltà e in situazioni di disagio, che vivono per questo ai margini della società.

L'obiettivo finale è il recupero delle potenzialità dell'allievo e il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia, collaborando con la famiglia e il contesto sociale.

## Compiti dell'educatore:

- collaborazione, stesura e aggiornamento del PEI
- partecipazione ad alcuni momenti di lavoro di equipe della scuola;
- programmazione, realizzazione e verifica di interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, attraverso la collaborazione con insegnanti curricolari e di sostegno, e con la classe;
- supporto dell'alunno nelle sue difficoltà e promozione della sua autonomia, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona;
- spinta verso la socializzazione con gli altri alunni, mettendo in atto la cultura dell'inclusione;
- collaborazione con le famiglie e promozione di relazioni efficaci con esse; realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l'orientamento dopo il percorso scolastico.

## Compiti insegnante di sostegno:

- consulta la documentazione relativa all'alunno con disabilità, reperisce le prime informazioni dai colleghi, dalla famiglia e dalla ASL competente per territorio;
- svolge attività sistematica di osservazione dell'alunno nel contesto della classe;
- promuove attività di tutoring in classe;
- redige il PDF e P.E.I. in collaborazione con gli insegnanti disciplinari, i genitori e gli operatori del mondo socio-sanitario;
- media i rapporti tra tutte le figure che ruotano intorno all'alunno con disabilità in una logica di rete (insegnanti di classe, ASL, Dirigente Scolastico, educatori, genitori, Ente Locale) al fine di accompagnare il progetto di vita dell'alunno e qualificare i contesti in cui esso si realizza;
- partecipa al lavoro di programmazione didattica – educativa della classe;
- mette a disposizione le proprie competenze e si confronta con i colleghi sulle problematiche relative agli apprendimenti e ai comportamenti degli alunni;
- suggerisce nuove modalità di insegnamento/apprendimento e strategie di semplificazione e adattamento (vedi schema pagina seguente) che tengano conto dei tempi di apprendimento e dei diversi stili cognitivi di ciascun alunno;
- sollecita interventi e finanziamenti (comunali, provinciali, regionali) per operare concretamente e contribuire alla realizzazione del progetto di vita della persona disabile;

- e' di aiuto alla famiglia dell'alunno con disabilità nel reperire tutte le informazioni utili sulle realtà che operano nel territorio e sulla normativa vigente;
- partecipa agli incontri di Gruppo di Lavoro per confrontarsi con gli altri insegnanti;
- svolge prevalentemente il suo lavoro all'interno della classe, per favorire il più possibile l'integrazione dell'alunno diversamente abile.

# Il Consiglio di Classe o Team docenti

- Realizza il progetto accoglienza per gli alunni della classe con particolare attenzione per gli alunni con bisogni educativi speciali.
- Il PDF e il PEI sono redatti da tutto il Consiglio di classe, coordinato dal docente di Sostegno o dal Coordinatore della classe, dagli operatori sociosanitari e dalla famiglia
- Progetta attività per tutta la classe per facilitare e migliorare la relazione le dinamiche di classe e l'inclusione.
- Ogni docente del C. d. C. considera nella sua programmazione sia le competenze di base essenziali (la capacità applicativa di un sapere) della sua disciplina, sia quelle relative alla vita pratica e di relazione
- Programma attività significative da far svolgere all'alunno che segue una programmazione differenziata nelle ore in cui non è presente l'insegnante di sostegno
- Definisce di comune accordo modalità e tempi di somministrazione delle verifiche
- Il C. d. C. si impegna ad utilizzare materiale didattico e le tecnologie efficaci al perseguimento degli obiettivi





# Referente Bes - Dsa

Il referente per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e il referente per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono figure di particolare rilevanza per l'integrazione e l'inclusione alla vita scolastica e sociale di studenti con particolari necessità.

## Compiti del referente BES/Inclusione:

- Gestire i rapporti con gli Enti del territorio (Asl, Comune, Associazioni);
- Supportare i cdc per l'individuazione di alunni BES;
- Analizzare la documentazione o il fascicolo personale dell'alunno pianificando strategie e attività che favoriscono l'apprendimento;
- Collaborare alla stesura del pdp;
- Organizzare momenti di approfondimento sulla base delle necessità individuate all'interno dell'istituto;
- Monitorare e valutare i risultati ottenuti condividendo proposte con il collegio docenti e il consiglio d'istituto;
- Collaborare alla gestione del sito web della scuola in merito ai BES e collaborare con il referente POF d'istituto;

Il docente referente per gli alunni con BES può essere un docente curricolare o di sostegno che ha competenze specifiche sui BES acquisite durante appositi corsi di formazione.

## Compiti del referente DSA:

- ❑ Fornire indicazioni circa le normative vigenti;
- ❑ Fornire indicazioni sull'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensativi al fine di realizzare un intervento didattico personalizzato e funzionale;
- ❑ Suggestire strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni DSA;
- ❑ Offrire supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e strumenti di valutazione;
- ❑ Fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di tematiche per DSA;
- ❑ Fornire informazioni riguardo alle Associazioni, Enti, Istituzioni a quali fare riferimento per le tematiche dei DSA;
- ❑ Fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari ed agenzie formative accreditate nel territorio;

Il docente referente per i DSA può essere un docente curricolare o di sostegno che ha competenze specifiche sui DSA acquisite durante appositi corsi di formazione.

# Gruppi di Lavoro per l'Inclusione

La normativa vigente prevede diverse tipologie di gruppi di studio e di lavoro come previsto dalla Legge 104/92.

Il G.L.I. (gruppo di studio e di lavoro a livello d'istituto).

E' convocato e presieduto dal dirigente scolastico.

Partecipano:

- docenti coordinatori (funzione strumentale)
- docenti di sostegno e di classe
- rappresentanti delle amministrazioni
- rappresentanti delle cooperative
- rappresentanti ULSS

Si occupa della politica della scuola relativa all'inclusione:

- propone le linee guida relativamente a formazione, aggiornamento, progetti speciali... per l'integrazione;
- analizza la situazione complessiva dell'istituto;
- diffonde la cultura dell'integrazione anche in accordo con il gruppo per l'integrazione scolastica provinciale e con la sua articolazione nei C.T.I.;
- si impegna alla valutazione degli esiti dei processi di inclusione ed a monitorare il successo formativo degli alunni rapportandosi alla funzione strumentale, al referente per il C.T.I., ai team docenti e ai consigli di classe.

# GLHO

È un gruppo di lavoro composto di norma dal Dirigente scolastico, dagli insegnanti del consiglio di classe, dagli specialisti dell'azienda sanitaria, dall'educatore, dall'assistente sociale, dove sia presente, dai genitori dell'alunno o da chi ne fa le veci, dall'insegnante specializzato.

I soggetti presenti contribuiscono in base alle loro conoscenze e competenze specifiche all'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

Il GLH operativo si riunisce almeno due volte all'anno, il primo generalmente entro ottobre/novembre ed il secondo entro marzo/aprile,



Decreto Presidente della Repubblica  
24 febbraio 1994

*(Pubblicato la prima volta nella G.U. 6 aprile 1994, n. 79, il  
D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla  
Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)*

**Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti  
delle unità sanitarie locali in materia di alunni  
portatori di handicap**

# Documentazione in vigore:

- Diagnosi Funzionale;
- Profilo Dinamico Funzionale;
- Progetto Educativo Individualizzato.



## Diagnosi funzionale

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima.

La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali.



## Profilo dinamico funzionale

Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).

Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

IL PDF deve essere redatto in via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore.

Il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

# Decreto N.66 del 2017



Il 1° settembre 2017 in vigore le nuove disposizioni relative a:

- GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale);
- GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica);
- Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

Il 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:

- procedura di certificazione;
- **profilo di funzionamento** (che sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale);
- documentazione per l'inclusione scolastica (profilo di funzionamento compreso) ed il conseguente Progetto Individuale e Piano educativo individualizzato;
- nuova procedura di richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.

Il 1° settembre 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:

- modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato.

Nella nota, infine, si ricorda che per la formazione delle classi, in presenza di alunni disabili gravi, restano ferme le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui *in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.*



## Piano educativo individualizzato

Il Piano educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Nella definizione del P.E.I., i soggetti coinvolti propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap.

# Il PEI per gli alunni con disabilità

## **È obbligatorio?**

È obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94.

## **Chi lo redige?**

È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola, dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l'alunno e dalla famiglia.

## **Quali vincoli?**

Le azioni definite nel PEI devono essere coerenti con le indicazioni precedentemente espresse nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale.

## **Che ruolo ha la famiglia?**

La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94).

## **La normativa vigente ne definisce i contenuti?**

I contenuti del PEI sono definiti dalla normativa (DPR 24/2/94) solo negli obiettivi generali.

Un'articolazione dettagliata può essere concordata a livello locale, di solito negli Accordi di programma.

## **Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?**

La scelta di modelli o altri strumenti per la compilazione del PEI è di competenza dei due soggetti (scuola e Servizi) che detengono congiuntamente la responsabilità della sua redazione.

Si definiscono a livello territoriale negli Accordi di programma.





## Il PDP per gli alunni con DSA

### È obbligatorio?

L'obbligo, implicito nella L. 170/10, è indicato nelle Linee Guida anche se non si adotta ufficialmente la denominazione «PDP».

### Chi lo redige?

È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.

### Quali vincoli?

Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di DSA consegnata alla scuola.

### Che ruolo ha la famiglia?

Il PDP viene redatto in raccordo con la famiglia (Linee Guida 2011).

### La normativa vigente ne definisce i contenuti?

I contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011.

### Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?

La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci

## Il PDP per gli alunni con altri BES

### È obbligatorio?

Non si può parlare strettamente di obbligo perché è conseguente a un atto di discrezionalità del consiglio di classe.

### Chi lo redige?

È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane responsabile.

### Quali vincoli?

Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola.

### Che ruolo ha la famiglia?

Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM n. 8 6/3/2013).

### La normativa vigente ne definisce i contenuti?

Non vengono indicati dalla normativa i contenuti minimi.

### Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o strumenti per la compilazione?

La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che ritiene più efficaci.